


N. 00272/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01000/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2013, proposto da:



contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario ex lege;

per l'annullamento

del decreto del direttore generale per il personale scolastico presso il MIUR in data 24 settembre 2012, n. 82 recante "Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado." ed in particolare dell'art. 5, comma 6 laddove stabilisce che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50;

della nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 143 del 9 gennaio 2013 e dei relativi allegati con cui si individuano i candidati ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e dal cui elenco i ricorrenti risultano non inclusi tra i candidati ammessi alle prove scritte e pertanto esclusi;

~~nonchè di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale ed in particolare per la disapplicazione del decreto del MIUR – Direzione Scolastica Regionale per la Campania a prot. n. A00DRCA Uff. Dir. 519 del 10 gennaio 2013 con cui si individuano i candidati ammessi alla prova selettiva scritta a seguito del~~

superamento della prova preselettiva nella parte in cui non ammette i ricorrenti alla prova scritta ovvero non li include nella lista dei candidati idonei;
dell'avviso di convocazione pubblicato dal MIUR per sostenere le prove scritte per le date comprese tra il giorno 11 febbraio 2013 ed il giorno 21 febbraio 2013;
nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva allo svolgimento delle prove scritte che si terranno a far data dall'11 febbraio 2013 ciascuno presso l'Ufficio Scolastico regionale presso il quale ha presentato domanda di partecipazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 30 gennaio 2013 alle Amministrazioni in epigrafe indicate e depositato il successivo 31 gennaio, espongono i ricorrenti di avere partecipato alla prova preselettiva del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g. del 24 settembre 2012, n. 82, superandole con un punteggio inferiore ai 35/50 previsti dal bando, ma superiore o uguale ai 30/50.

Impugnano l'esito della prova preselettiva e la norma del bando che la prevede deducendo:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994; apoditticità, sviamento dalla causa tipica, disparità di trattamento, contraddittorietà intrinseca, violazione del principio di uguaglianza, violazione del principio di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Cost.; carenza assoluta di motivazione, violazione del principio di ragionevolezza.

2. Eccesso di potere per motivazione illogica, contraddittoria ed apodittica; mancato bilanciamento dell'interesse pubblico concreto e degli interessi privati coinvolti; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria; carenza assoluta di motivazione; violazione del principio di affidamento; ingiustizia manifesta.

Concludono con istanza cautelare anche in via monocratica e per l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

Con decreto monocratico del 7 febbraio 2013 l'istanza cautelare è stata accolta ed esso è stato confermato alla camera di consiglio del 7 marzo successivo.

Infine il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013.

DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, come nel prosieguo precisato.

Con esso i ricorrenti, che hanno partecipato alle prove preselettive del concorso a posti di docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, superandole con un punteggio compreso tra i trenta ed i trentacinque cinquantesimi, impugnano tale esito deducendo la illegittimità della norma del bando di concorso, che prevede il superamento della prova con un punteggio minimo di 35/50.

2. Avverso tale disposizione del bando e la conseguente mancata ammissione al prosieguo del concorso le parti lamentano che la disciplina dei concorsi a cattedra per il personale docente della scuola è recata dall'art. 400 del Testo Unico dell'Istruzione il quale non prevede la prova preselettiva e per di più al comma 11 fissa come baluardo imprescindibile la sufficienza per considerare la prova superata.

Osservano che se è legittimo che il legislatore abbia previsto come soglia minima di superamento delle prove scritte il punteggio paragonabile ai sette decimi, ciò non si giustifica per le prove preselettive posto che l'art. 400 del testo Unico stabilisce come criterio valutativo i 6/10imi per considerarle superate.

Ma il criterio stabilito dall'Amministrazione finisce pure per determinare una grave disparità di trattamento proprio nella fase di selezione del personale scolastico anche alla luce dell'impianto legislativo inerente la materia scolastica che trova i suoi cardini nel richiamato d.lgs. n. 297/1994 nonché nella legge n. 124/1999.

Sostengono ancora i ricorrenti che l'operato della P.A. è chiaramente configgente con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. che evolve nel principio di ragionevolezza delle leggi.

Osservano che se è legittimo che il legislatore abbia previsto come soglia minima di superamento delle prove scritte il punteggio paragonabile ai sette decimi, ciò appare del tutto ingiustificato ed irragionevole per le dette prove in cui il bando ha previsto lo stesso punteggio di 35/50imi equivalente appunto a sette decimi.

Con la seconda censura parte ricorrente lamenta l'assoluta assenza dei motivi posti a sostegno dei provvedimenti gravati e che denotano la carenza assoluta di istruttoria, siccome improntati in maniera sviata alla violazione sistematica delle norme inerenti i principi dell'azione amministrativa in primis quelli di proporzionalità e ragionevolezza. Soprattutto non è dato comprendere come si è

arrivati a prevedere per il superamento del test preselettivi il punteggio di 35/50imi.

3. Le doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma "non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito".

La censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce dell'osservazione che la prova preselettiva nel concorso in esame non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi.

In particolare alla fattispecie va ritenuto applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione".

Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi "i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio." (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.

Data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia

minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, a similitudine di quanto avviene nel caso in esame.

Né vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che rammentano i ricorrenti essere la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in rilievo e secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna preselezione, ma prevede al comma 11 che la prova si intende superata con il minimo di sei decimi in realtà è dal Testo Unico stabilita esclusivamente ai fini della valutazione della prova scritta, laddove essa costituisce un'istruzione per la Commissione di concorso che può non correggere la seconda prova scritta qualora la prima non abbia ottenuto la sufficienza, disposizione quindi di difficile trasporto alla fattispecie delle preselezioni dove le domande sono plurime e non due soltanto.

Anche se si volesse comunque condividere la prospettazione secondo cui in realtà l'art. 400 non prevede alcuna prova preselettiva per i concorsi di accesso alla carriera di docente scolastico, nulla impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che riprendono, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi – di diretta derivazione da quello costituzionale di cui all'art. 97 Cost. - di imparzialità, economicità e celerità dell'operato dell'Amministrazione che per questo può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi, con conseguente inconferenza del richiamo all'art. 400 del testo Unico dell'istruzione sotto questo profilo.

4. Il ricorso va pertanto accolto come in motivazione indicato e per l'effetto va annullato il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte i cui all'art. 5, comma 6 ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 e vanno altresì annullati i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti in cui non includono i ricorrenti che hanno superato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque cinquantiesimi.

5. La soccombenza solo parziale dell'Amministrazione determinata dall'accoglimento limitato delle prospettazioni di parte ricorrente consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 in parte qua ed i provvedimenti in epigrafe elencati nelle parti in cui non includono i ricorrenti che hanno superato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque cinquantiesimi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)